



PROCESSO VERBALE ADUNANZA III

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

22 dicembre 2016

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 9.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 17 Dicembre 2016 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA – Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA – Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA – Anna MERLIN - Marco MAROCCO - Roberto MONTA' – Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN.

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Silvio MAGLIANO.

(Omissis)

OGGETTO: Vendita di quote azionarie SITAF S.P.A. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2425/2016.

Prot. n. 34200/2016

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la Proposta di Deliberazione, il cui oggetto è sopra riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A).

~ ~ ~ ~ ~

(Segue l'illustrazione del Dott. Asprea, che inoltre illustra un emendamento, allegato sotto la lettera B), per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione comprensiva di emendamento e l'immediata esecutività della stessa, il cui oggetto è sotto riportato, ed il cui testo è allegato sotto la lettera C).

OGGETTO: Vendita di quote azionarie SITAF S.P.A. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2425/2016.

Prot. n. 34200/2016

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 17
Astenuti = 6 (Barrea-Canalis-Carena-Grippo-Montà-Piazza)
Votanti = 11

Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà – Castello - De Vita – Fava – Iaria – Marocco - Merlin – Pirro – Ruzzola - Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino

Proposta del Consiglio Metropolitanano

N. 38/2016

OGGETTO: VENDITA DI QUOTE AZIONARIE SITAF S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2425/2016.

N. Protocollo: 34200/2016

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La “Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni” siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., è stata costituita nel 1960 per iniziativa dei principali soggetti pubblici operanti nel territorio torinese (tra cui la Provincia di Torino), nonché di primari istituti di credito e società industriali allo scopo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e dell'esercizio del Traforo del Fréjus e dell'autostrada A32 (della Val Susa) da Torino (Rivoli) a Bardonecchia, come da Convenzione di concessione Unica del 22 dicembre 2009 (“Convenzione di Concessione”).

Con Decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio (art.1, co. 14, della L.56/2014) prot. n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014 era stata autorizzata l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nella Società SITAF S.p.A. mediante procedura negoziata, nei termini e con le modalità riassunte in premessa dell'atto e riportate nello schema di Accordo intitolato “Atto preliminare di vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.” tra ANAS S.p.A., Provincia di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.r.l., il cui testo allegato alla deliberazione contestualmente si approvava.

Con “Atto Preliminare di Vendita di Quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.”, sottoscritto in data 14 novembre 2014 (di seguito il “Preliminare”), Provincia e Comune di Torino (quest'ultimo tramite FCT Holding S.r.l. ora S.p.A.) hanno convenuto la cessione ad ANAS delle azioni detenute e complessivamente rappresentative del 19,347% del capitale sociale di SITAF S.p.A.

Comune e Provincia di Torino avevano deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute in SITAF pari, rispettivamente, al 10,653% e all'8,694% e la loro alienazione ad ANAS ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 29 della legge n. 244/2007, successivamente integrato dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (di seguito la “Legge”). Dette norme, in sintesi, hanno stabilito il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Le condizioni di finanza pubblica hanno imposto, in particolare, alla Provincia ed al Comune di Torino di dismettere le azioni di SITAF destinando i proventi relativi alla riduzione del loro indebitamento, come meglio indicato al punto f) delle premesse del citato Preliminare.

Poiché la Legge prevedeva che la dismissione dovesse avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica, Provincia e Comune, tenuto conto del vincolo statutario che impone la partecipazione di maggioranza in capo a soci pubblici (cfr. art. 6 Statuto), hanno deliberato la vendita delle azioni all'unico "socio pubblico" non destinatario della Legge e cioè ad ANAS mediante procedura negoziata, che è una delle procedure ad evidenza pubblica.

L'interesse di Provincia e Comune di Torino a cedere le proprie partecipazioni ha indotto altresì a ricercare sinergie fra i soci pubblici, nell'ottica di conciliare l'interesse di una sollecita valorizzazione e monetizzazione delle azioni, con quello di evitare una cessione a valori inferiori a quelli di perizia ovvero a quelli altrimenti possibili in una congiuntura di mercato sfavorevole.

Nel Preliminare le Parti hanno di conseguenza espressamente previsto che la cessione azionaria ad ANAS non avrebbe costituito una cessione fiduciaria quanto invece un primo atto di un modello procedimentale, finalizzato a salvaguardare al meglio le finalità pubbliche volte a realizzare un'ottimale valorizzazione delle quote azionarie. Ciò in quanto ANAS avrebbe proceduto alla vendita sul mercato del 51% solo dopo l'eliminazione di detto vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto nonché dalla Convenzione di Concessione (cfr. art. 3.2, punto z1) che era stato posto a garanzia dell'ingente credito vantato dall'Erario verso SITAF, pari a circa 1 miliardo di Euro.

In particolare, all'art. 2 del Preliminare è stato previsto, a favore di Provincia e Comune, la corresponsione di un prezzo per l'acquisto pari al valore di perizia delle azioni, nonché la corresponsione di un eventuale "secondo importo" da riconoscere sia nel caso di effettiva cessione sul mercato che nel caso di redazione di una seconda perizia qualora superiore al 5% del "primo importo" e per la parte eccedente tale quota percentuale.

Con contratto di compravendita stipulato il 17 dicembre 2014, per atto del Notaio Paolo Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035), Provincia e FCT hanno ceduto le azioni rispettivamente detenute in SITAF ad ANAS, mediante girata dei relativi certificati azionari. La quota di partecipazione di ANAS al capitale sociale di SITAF è così aumentata dal 31,746% al 51,092%.

Dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Ai fini dell'avvio del processo di dismissione della partecipazione di maggioranza in SITAF, ed in esecuzione degli impegni assunti con il Preliminare, ANAS, con nota del 3 febbraio 2015, ha chiesto a SITAF di attivarsi presso il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"), ai fini della riformulazione della suddetta clausola 3.2, comma z1 della vigente Convenzione di Concessione, a fronte della previsione di adeguate garanzie a tutela del credito vantato dall'ex Fondo Centrale di Garanzia. Tale comunicazione è stata estesa, per conoscenza, alle competenti strutture del MIT nonché del Ministero dell'Economia e Finanze ("MEF").

Le ragioni della vendita ad ANAS – contestate dai soci di minoranza di SITAF (ATIVA S.p.A., S.i.a.s. S.p.A., Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. di seguito “i Soci di Minoranza”) che complessivamente detengono il restante 49% del capitale sociale – sono state sottoposte al vaglio di legittimità del TAR Piemonte che, nel 2015, si è pronunciato favorevolmente (dapprima in fase cautelare e poi nel merito) sulle delibere di dismissione delle partecipazioni assunte da Provincia e Comune di Torino. In particolare, il TAR ha ritenuto che *“il quadro normativo di riferimento (...) non pone limiti all’acquisto di partecipazioni pubbliche in Sitaf da parte di Anas, anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando”*. Nella fattispecie il TAR ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 57 del d. lgs. n. 163/2006 nella *“stringente necessità di cedere le azioni ad Anas S.p.A., individuato quale unico possibile contraente, sulla base dell’interesse dei soci pubblici a: i) preservare la maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf sino all’eliminazione del vincolo statutario; ii) valorizzare al massimo le proprie partecipazioni oggetto di cessione; iii) rispettare il termine imposto dalla legge di stabilità 2014 per la dismissione delle partecipazioni; iv) preservare la concessione autostradale sottoscritta con Anas, condizionata – per espressa previsione di cui al punto 3.2 z1 della convenzione – al mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf”*. In sostanza è stato ravvisato che *“la clausola statutaria ha quindi giocato come fattore ostativo (...) alla celebrazione della gara aperta, atteso che, nella persistenza (...) del vincolo di maggioranza pubblica, è irrealistico pensare che investitori privati avrebbero potuto ambire all’acquisizione di quote in Sitaf”*.

Con lettera del 21 luglio 2015 ANAS, nel fornire un riepilogo dei crediti vantati verso i concessionari autostradali – tra i quali SITAF – in qualità di gestore dell’ex Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”) (soppresso dall’art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha chiesto ai Capi di Gabinetto del MEF e del MIT di essere autorizzata, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ad una cessione pro-soluto di tutti i crediti FCG in scadenza, a partire dal 2017, per smobilizzare l’ingente credito a lungo termine vantato nonché per agevolare la vendita del 51,092% del capitale di SITAF. Ciò in quanto, attraverso la cessione dei crediti pro-soluto si sarebbe annullato qualsiasi rischio di mancato incasso futuro per il FCG. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle richieste.

Con sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due giudizi promossi rispettivamente avverso le delibere del Comune e della Provincia di Torino), depositate il 7 giugno 2016 e successivamente notificate, il Consiglio di Stato ha riformato le decisioni del TAR Piemonte, sopra indicate, accogliendo gli appelli proposti dai soci di minoranza. Il Consiglio di Stato, sul presupposto che la Legge sarebbe preordinata alla tutela della concorrenza e del mercato, ha affermato l’illegittimità della procedura di dismissione delle azioni utilizzata dalla Provincia e dal Comune di Torino benché anche la procedura negoziata sia una valida procedura ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia l’art. 6 dello Statuto quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione devono considerarsi recessivi rispetto alla Legge che è finalizzata ad introdurre forme di privatizzazione sostanziale, con il passaggio del controllo di alcune imprese dalla mano pubblica a quella dei privati.

Comune e Città metropolitana hanno proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione avverso le succitate sentenze, ritenendo che le decisioni del Consiglio di Stato sopra richiamate siano da censurare per avere statuito che tanto l’art. 6 dello Statuto, quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione abbiano una natura sostanzialmente recessiva rispetto alla Legge.

Con appositi ricorsi ex artt. 112 e ss. c.p.a., proposti contro Comune e Città metropolitana di Torino

nonché nei confronti di ANAS e notificati alle parti tra la fine del mese di luglio ed agosto 2016, i Soci di Minoranza hanno richiesto l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato e la relativa udienza non è stata ancora fissata. Tanto Comune e Città metropolitana quanto ANAS si sono già costituite nel predetto giudizio con comparsa di costituzione formale e concorderanno la linea difensiva da tenere pur non condividendo le conclusioni delle sentenze del Consiglio di Stato sopra riportate.

La notifica del ricorso per l'ottemperanza comporta la necessità per la Città metropolitana di Torino, il Comune di Torino ed ANAS di svolgere le attività di esecuzione delle sentenze non passate in giudicato.

Al fine di cui sopra, e senza per questo prestare acquiescenza alle sentenze del Consiglio di Stato né rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti delle medesime, la Città metropolitana di Torino, FCT, nell'interesse del Comune di Torino, e ANAS ribadiscono l'interesse e la volontà di procedere alla dismissione dell'intero pacchetto di azioni SITAF operando congiuntamente anche al fine di conseguire il miglior vantaggio economico derivante dall'incasso del premio di maggioranza nell'ipotesi di vendita al mercato della partecipazione di maggioranza di diritto in SITAF e per questo convengono di procedere all'alienazione sul mercato dell'intero pacchetto azionario di loro spettanza con le modalità riportate nello schema di "Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016" tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A., il cui testo è allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, lo schema di “Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016” tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A., il cui testo è allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Sindaco metropolitano, o suo delegato, procederà a sottoscrivere l’ “Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016” tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A., autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;

3) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti le ulteriori attuazioni della presente deliberazione;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

**ACCORDO PER
la Vendita di Quote Azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del
Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016.**

TRA

“1) ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003 (di seguito, “ANAS”), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Ing. Gianni Vittorio Armani, e

2) Città Metropolitana di Torino (di seguito per comodità “Provincia di Torino”)

3) Città di Torino e FCT Holding S.p.A.(di seguito anche “Comune di Torino”)

PREMESSO CHE

- A.** con “Atto Preliminare di Vendita di Quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.”, sottoscritto in data 14 novembre 2014 (di seguito il “Preliminare”), Provincia e Comune di Torino (quest’ultimo tramite FCT Holding S.r.l. ora S.p.A.) hanno convenuto la cessione ad ANAS delle azioni detenute e complessivamente rappresentative del 19,347% del capitale sociale di SITAF S.p.A. - Società Italiana Traforo del Fréjus (SITAF) – concessionaria della costruzione e dell’esercizio del Traforo del Fréjus e dell’autostrada A 32 (della Val Susa) da Torino (Rivoli) a Bardonecchia, come da Convenzione di concessione Unica del 22 dicembre 2009 (“Convenzione di Concessione”);
- B.** Comune e Provincia di Torino avevano deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute in SITAF pari, rispettivamente, al 10,653% e all’8,694% e la loro alienazione ad ANAS ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 29 della legge n. 244/2007, successivamente integrato dall’art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (di seguito la “Legge”). Dette norme, in sintesi, hanno stabilito il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- C.** le condizioni di finanza pubblica hanno imposto, in particolare, alla Provincia ed al Comune di Torino di dismettere le azioni di SITAF destinando i proventi relativi alla riduzione del loro indebitamento, come meglio indicato al punto f) delle premesse del Preliminare;
- D.** poiché la Legge prevedeva che la dismissione dovesse avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica, Provincia e Comune, tenuto conto del vincolo statutario che impone la partecipazione di maggioranza in capo a soci pubblici (cfr. art. 6 Statuto), hanno deliberato la vendita delle azioni all’unico “socio pubblico” non destinatario della Legge e cioè ad ANAS mediante procedura negoziata, che è una delle procedure ad evidenza pubblica;

- E.** l'interesse di Provincia e Comune di Torino a cedere le proprie partecipazioni ha indotto altresì a ricercare sinergie fra i soci pubblici, nell'ottica di conciliare l'interesse di una sollecita valorizzazione e monetizzazione delle azioni, con quello di evitare una cessione a valori inferiori a quelli di perizia ovvero a quelli altrimenti possibili in una congiuntura di mercato sfavorevole;
- F.** nel Preliminare le Parti hanno di conseguenza espressamente previsto che la cessione azionaria ad ANAS non avrebbe costituito una cessione fiduciaria quanto invece un primo atto di un modello procedimentale, finalizzato a salvaguardare al meglio le finalità pubbliche volte a realizzare un'ottimale valorizzazione delle quote azionarie. Ciò in quanto ANAS avrebbe proceduto alla vendita sul mercato del 51% solo dopo l'eliminazione di detto vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto nonché dalla Convenzione di Concessione (cfr. art. 3.2, punto z1) che era stato posto a garanzia dell'ingente credito vantato dall'Erario verso SITAF, pari a circa 1 miliardo di Euro;
- G.** in particolare, all'art. 2 del Preliminare è stato previsto, a favore di Provincia e Comune, la corresponsione di un prezzo per l'acquisto pari al valore di perizia delle azioni, nonché la corresponsione di un eventuale "secondo importo" da riconoscere sia nel caso di effettiva cessione sul mercato che nel caso di redazione di una seconda perizia qualora superiore al 5% del "primo importo" e per la parte eccedente tale quota percentuale;
- H.** con contratto di compravendita stipulato il 17 dicembre 2014, per atto del Notaio Paolo Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035), Provincia e FCT hanno ceduto le azioni rispettivamente detenute in SITAF ad ANAS, mediante girata dei relativi certificati azionari. La quota di partecipazione di ANAS al capitale sociale di SITAF è così aumentata dal 31,746% al 51,092%;
- I.** ai fini dell'avvio del processo di dismissione della partecipazione di maggioranza in SITAF, ed in esecuzione degli impegni assunti con il Preliminare, ANAS, con nota del 3 febbraio 2015, ha chiesto a SITAF di attivarsi presso il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"), ai fini della riformulazione della suddetta clausola 3.2, comma z1 della vigente Convenzione di Concessione, a fronte della previsione di adeguate garanzie a tutela del credito vantato dall'ex Fondo Centrale di Garanzia. Tale comunicazione è stata estesa, per conoscenza, alle competenti strutture del MIT nonché del Ministero dell'Economia e Finanze ("MEF");
- J.** le ragioni della vendita ad ANAS – contestate dai soci di minoranza di SITAF (ATIVA S.p.A., S.i.a.s. S.p.A., Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. di seguito "i Soci di Minoranza") che complessivamente detengono il restante 49% del capitale sociale – sono state sottoposte al vaglio di legittimità del TAR Piemonte che, nel 2015, si è pronunciato favorevolmente (dapprima in fase cautelare e poi nel merito) sulle delibere di dismissione delle partecipazioni assunte da Provincia e Comune di Torino. In particolare, il TAR ha ritenuto che *"il quadro normativo di riferimento (...) non pone limiti all'acquisto di partecipazioni pubbliche in Sitaf da parte di Anas, anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando"*. Nella fattispecie il TAR ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 57 del d. lgs. n. 163/2006 nella *"stringente necessità di cedere le azioni ad Anas S.p.A., individuato quale unico possibile contraente, sulla base dell'interesse dei soci pubblici a: i) preservare la maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf sino all'eliminazione del vincolo statutario; ii) valorizzare al massimo le proprie partecipazioni oggetto di cessione; iii) rispettare il termine imposto dalla legge di stabilità 2014 per la dismissione delle partecipazioni; iv) preservare la concessione autostradale sottoscritta con Anas, condizionata – per espressa*

previsione di cui al punto 3.2 z1 della convenzione – al mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf”. In sostanza è stato ravvisato che “la clausola statutaria ha quindi giocato come fattore ostativo (...) alla celebrazione della gara aperta, atteso che, nella persistenza (...) del vincolo di maggioranza pubblica, è irrealistico pensare che investitori privati avrebbero potuto ambire all’acquisizione di quote in Sitaf”;

- K.** con lettera del 21 luglio 2015 ANAS, nel fornire un riepilogo dei crediti vantati verso i concessionari autostradali – tra i quali SITAF – in qualità di gestore dell’ex Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”) (soppresso dall’art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha chiesto ai Capi di Gabinetto del MEF e del MIT di essere autorizzata, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ad una cessione pro-soluto di tutti i crediti FCG in scadenza, a partire dal 2017, per smobilizzare l’ingente credito a lungo termine vantato nonché per agevolare la vendita del 51,092% del capitale di SITAF. Ciò in quanto, attraverso la cessione dei crediti pro-soluto si sarebbe annullato qualsiasi rischio di mancato incasso futuro per il FCG;
- L.** ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle richieste indicate ai precedenti punti I e K;
- M.** con sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due giudizi promossi rispettivamente avverso le delibere del Comune e della Provincia di Torino), depositate il 7 giugno 2016 e successivamente notificate il Consiglio di Stato ha riformato le decisioni del TAR Piemonte, indicate al punto J, accogliendo gli appelli proposti dai soci di minoranza. Il Consiglio di Stato, sul presupposto che la Legge sarebbe preordinata alla tutela della concorrenza e del mercato, ha affermato l’illegittimità della procedura di dismissione delle azioni utilizzata dalla Provincia e dal Comune di Torino benché anche la procedura negoziata sia una valida procedura ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia l’art. 6 dello Statuto quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione devono considerarsi recessivi rispetto alla Legge che è finalizzata ad introdurre forme di privatizzazione sostanziale, con il passaggio del controllo di alcune imprese dalla mano pubblica a quella dei privati;
- N.** le Parti tutte hanno proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione avverso le succitate sentenze, ritenendo che le decisioni del Consiglio di Stato sopra richiamate siano da censurare per avere statuito che tanto l’art. 6 dello Statuto, quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione abbiano una natura sostanzialmente recessiva rispetto alla Legge;
- O.** con appositi ricorsi ex artt. 112 e ss. c.p.a., proposti contro Comune e Provincia di Torino nonché nei confronti di ANAS e notificati alle parti tra la fine del mese di luglio ed agosto 2016, i Soci di Minoranza hanno richiesto l’ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato e la relativa udienza non è stata ancora fissata. Tanto Comune e Provincia quanto ANAS si sono già costituite nel predetto giudizio con comparsa di costituzione formale e concorderanno la linea difensiva da tenere pur non condividendo le conclusioni delle sentenze del Consiglio di Stato sopra indicate al punto M;
- P.** la notifica del ricorso per l’ottemperanza comporta la necessità per la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed ANAS di svolgere le attività di esecuzione delle sentenze non passate in giudicato;
- Q.** con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” sono state dettate nuove disposizioni aventi ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il

mantenimento, la dismissione e più in generale la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;

R. al fine di cui al punto P, e senza per questo prestare acquiescenza alle sentenze del Consiglio di Stato né rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti delle medesime, la Provincia di Torino, FCT, nell'interesse del Comune di Torino, e Anas ribadiscono l'interesse e la volontà di procedere alla dismissione dell'intero pacchetto di azioni Sitaf operando congiuntamente anche al fine di conseguire il miglior vantaggio economico derivante dall'incasso del premio di maggioranza nell'ipotesi di vendita al mercato della partecipazione di maggioranza di diritto in Sitaf e per questo convengono di procedere all'alienazione sul mercato dell'intero pacchetto azionario di loro spettanza con le modalità di seguito precisate.

Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo (di seguito "Accordo").

ART. 2 OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo le Parti stabiliscono di dare avvio immediato al procedimento necessario per la vendita delle 6.437.637 azioni in SITAF, corrispondenti al 51,092% del capitale sociale di cui 4.000.000 (corrispondenti al 31,746% del capitale sociale) già appartenenti ad ANAS e 2.437.637 (corrispondenti al 19,347% del capitale sociale) acquisite con il contratto di compravendita indicato al punto H delle premesse (di cui 1.095.394 azioni dalla Provincia e 1.342.243 azioni da FCT Holding S.p.A.), nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. n. 175/2016 dai quali, ad oggi, non si può prescindere.

2.2 Allo scopo di avviare la procedura di cessione delle azioni nel rispetto delle vigenti norme di legge, ANAS si impegna, sin d'ora, ad avviare l'iter autorizzatorio contenuto nelle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per l'alienazione di partecipazioni sociali, nonché dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56).

2.3. A parziale modifica dell'art. 2 del Preliminare, le Parti stabiliscono di procedere alla vendita delle azioni detenute da ANAS in SITAF mediante bando di gara in base a quanto di seguito riportato:

(i) reiterare la richiesta di modifica dell'art. 3.2 z1 della Convenzione di Concessione e concordare con il MIT e con il MEF le garanzie, per la restituzione del debito di SITAF verso l'ex FCG, che dovrà prestare il nuovo acquirente nonché i requisiti dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura di vendita. Quanto alle suddette garanzie, le stesse dovranno essere indicate nel bando di gara. Resta inoltre inteso che il bando di gara dovrà prevedere la definizione, a cura dell'aggiudicatario della gara, della predetta modifica alla Convenzione di Concessione quale condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva se irrisolto nelle more della procedura di vendita.

(ii) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 10, 7 del d.lgs. n. 175/2016:

- individuare, attraverso idonea procedura, nel rispetto delle vigenti norme di legge, un Advisor per la predisposizione e gestione della vendita delle stesse azioni di ANAS in SITAF.

L'Advisor dovrà attenersi ai seguenti criteri minimi per la stesura della documentazione di gara:

- prezzo base non inferiore ad Euro 30,80 per azione ("Prezzo Base") salvo che lo stesso ritenga, attraverso una propria valutazione, di indicare un prezzo base superiore;
- facoltà, per i partecipanti alla gara, di presentare più offerte in aumento sul Prezzo Base di almeno euro 0,20 per ciascuna azione;
- requisiti minimi di ammissione alla gara come definiti dal MEF e dal MIT sulla base di quanto già previsto al punto i);
- presentazione, da parte dei concorrenti alla gara, di garanzia bancaria escutibile a prima richiesta per l'importo del corrispettivo corrispondente ad un quinto del Prezzo Base, che verrà trattenuta per tutti i partecipanti fino alla data dell'aggiudicazione definitiva. In tale data verranno svincolate tutte le garanzie prestate dai partecipanti non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta in conto prezzo la garanzia dell'aggiudicatario.

2.4 Ferma restando la titolarità di ANAS di tutte le azioni corrispondenti al 51,092% del capitale sociale di Sitaf, Comune, nell'interesse di FCT Holding S.p.A., e Provincia di Torino concordano con quanto sopra ed affidano ad ANAS il compito di procedere allo svolgimento delle suddette attività.

2.5 ANAS, si impegna a fornire compiuta informativa a Comune e Provincia di Torino in ordine allo svolgimento delle attività previste ai precedenti punti ogni trimestre.

2.6 Per l'attività di cui sopra ANAS non richiederà alcun compenso né rimborso né indennità né a FCT né a Città metropolitana.

Art.. 3 – VARIE

Le Parti richiamano e confermano, senza necessità di una loro riproduzione, le restanti disposizioni del Preliminare non travolte dalle sentenze del Consiglio di Stato. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al presente accordo ed il Preliminare prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

Qualora concordiate col contenuto di tale proposta di Accordo, Vi preghiamo di riprodurre il testo integrale su corrispondenza da siglare su ogni pagina e sottoscrivere in calce, in segno di incondizionata accettazione.

Torino, 21/12/2016

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO prot. 34200/2016 avente ad oggetto: VENDITA DI QUOTE AZIONARIE SITAF S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2425/2016.

Si propone il seguente emendamento al testo allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione prot. n. 34200/2016 avente ad oggetto: VENDITA DI QUOTE AZIONARIE SITAF S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2425/2016.

ALLEGATO A)

ACCORDO PER

la Vendita di Quote Azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016.

A pag. 5, all'art. 2.2 viene eliminato l'espresso riferimento al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 e viene previsto, più genericamente, che la procedura di cessione delle azioni debba essere avviata nel rispetto della normativa prevista per la dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e per i gestori di servizi di pubblica utilità.

Pertanto, si propone di sostituire la formulazione dell'art. 2.2 seguente:

- OMISSIS -

"2.2 Allo scopo di avviare la procedura di cessione delle azioni nel rispetto delle vigenti norme di legge, ANAS si impegna, sin d'ora, ad avviare l'iter autorizzatorio contenuto nelle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per l'alienazione di partecipazioni sociali, nonché dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)."

- OMISSIS -

con la nuova formulazione dell'art. 2.2 come di seguito riportata:

- OMISSIS -


"2.2 Allo scopo di avviare la procedura di cessione delle azioni nel rispetto delle vigenti norme di legge, ANAS si impegna, sin d'ora, ad avviare l'iter autorizzatorio contenuto nelle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed in ogni caso dalla normativa prevista per la dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e per i gestori di servizi di pubblica utilità."

- OMISSIS -

----- * -----


- Parere favorevole del Dirigente competente ai fini della regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Fortunato ASPREA



- Parere favorevole del Direttore Area Risorse Finanziarie ai fini della regolarità contabile (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie
dott.ssa Roberta DOGLIONE



Proposta del Consiglio Metropolitanano

N. 38/2016

OGGETTO: VENDITA DI QUOTE AZIONARIE SITAF S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2425/2016.

N. Protocollo: 34200/2016

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La “Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni” siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., è stata costituita nel 1960 per iniziativa dei principali soggetti pubblici operanti nel territorio torinese (tra cui la Provincia di Torino), nonché di primari istituti di credito e società industriali allo scopo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e dell'esercizio del Traforo del Fréjus e dell'autostrada A32 (della Val Susa) da Torino (Rivoli) a Bardonecchia, come da Convenzione di concessione Unica del 22 dicembre 2009 (“Convenzione di Concessione”).

Con Decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio (art.1, co. 14, della L.56/2014) prot. n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014 era stata autorizzata l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nella Società SITAF S.p.A. mediante procedura negoziata, nei termini e con le modalità riassunte in premessa dell'atto e riportate nello schema di Accordo intitolato “Atto preliminare di vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.” tra ANAS S.p.A., Provincia di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.r.l., il cui testo allegato alla deliberazione contestualmente si approvava.

Con “Atto Preliminare di Vendita di Quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.”, sottoscritto in data 14 novembre 2014 (di seguito il “Preliminare”), Provincia e Comune di Torino (quest'ultimo tramite FCT Holding S.r.l. ora S.p.A.) hanno convenuto la cessione ad ANAS delle azioni detenute e complessivamente rappresentative del 19,347% del capitale sociale di SITAF S.p.A.

Comune e Provincia di Torino avevano deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute in SITAF pari, rispettivamente, al 10,653% e all'8,694% e la loro alienazione ad ANAS ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 29 della legge n. 244/2007, successivamente integrato dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (di seguito la “Legge”). Dette norme, in sintesi, hanno stabilito il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Le condizioni di finanza pubblica hanno imposto, in particolare, alla Provincia ed al Comune di Torino di dismettere le azioni di SITAF destinando i proventi relativi alla riduzione del loro indebitamento, come meglio indicato al punto f) delle premesse del citato Preliminare.

Poiché la Legge prevedeva che la dismissione dovesse avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica, Provincia e Comune, tenuto conto del vincolo statutario che impone la partecipazione di maggioranza in capo a soci pubblici (cfr. art. 6 Statuto), hanno deliberato la vendita delle azioni all'unico "socio pubblico" non destinatario della Legge e cioè ad ANAS mediante procedura negoziata, che è una delle procedure ad evidenza pubblica.

L'interesse di Provincia e Comune di Torino a cedere le proprie partecipazioni ha indotto altresì a ricercare sinergie fra i soci pubblici, nell'ottica di conciliare l'interesse di una sollecita valorizzazione e monetizzazione delle azioni, con quello di evitare una cessione a valori inferiori a quelli di perizia ovvero a quelli altrimenti possibili in una congiuntura di mercato sfavorevole.

Nel Preliminare le Parti hanno di conseguenza espressamente previsto che la cessione azionaria ad ANAS non avrebbe costituito una cessione fiduciaria quanto invece un primo atto di un modello procedimentale, finalizzato a salvaguardare al meglio le finalità pubbliche volte a realizzare un'ottimale valorizzazione delle quote azionarie. Ciò in quanto ANAS avrebbe proceduto alla vendita sul mercato del 51% solo dopo l'eliminazione di detto vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto nonché dalla Convenzione di Concessione (cfr. art. 3.2, punto z1) che era stato posto a garanzia dell'ingente credito vantato dall'Erario verso SITAF, pari a circa 1 miliardo di Euro.

In particolare, all'art. 2 del Preliminare è stato previsto, a favore di Provincia e Comune, la corresponsione di un prezzo per l'acquisto pari al valore di perizia delle azioni, nonché la corresponsione di un eventuale "secondo importo" da riconoscere sia nel caso di effettiva cessione sul mercato che nel caso di redazione di una seconda perizia qualora superiore al 5% del "primo importo" e per la parte eccedente tale quota percentuale.

Con contratto di compravendita stipulato il 17 dicembre 2014, per atto del Notaio Paolo Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035), Provincia e FCT hanno ceduto le azioni rispettivamente detenute in SITAF ad ANAS, mediante girata dei relativi certificati azionari. La quota di partecipazione di ANAS al capitale sociale di SITAF è così aumentata dal 31,746% al 51,092%.

Dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Ai fini dell'avvio del processo di dismissione della partecipazione di maggioranza in SITAF, ed in esecuzione degli impegni assunti con il Preliminare, ANAS, con nota del 3 febbraio 2015, ha chiesto a SITAF di attivarsi presso il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"), ai fini della riformulazione della suddetta clausola 3.2, comma z1 della vigente Convenzione di Concessione, a fronte della previsione di adeguate garanzie a tutela del credito vantato dall'ex Fondo Centrale di Garanzia. Tale comunicazione è stata estesa, per conoscenza, alle competenti strutture del MIT nonché del Ministero dell'Economia e Finanze ("MEF").

Le ragioni della vendita ad ANAS – contestate dai soci di minoranza di SITAF (ATIVA S.p.A., S.i.a.s. S.p.A., Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. di seguito “i Soci di Minoranza”) che complessivamente detengono il restante 49% del capitale sociale – sono state sottoposte al vaglio di legittimità del TAR Piemonte che, nel 2015, si è pronunciato favorevolmente (dapprima in fase cautelare e poi nel merito) sulle delibere di dismissione delle partecipazioni assunte da Provincia e Comune di Torino. In particolare, il TAR ha ritenuto che *“il quadro normativo di riferimento (...) non pone limiti all’acquisto di partecipazioni pubbliche in Sitaf da parte di Anas, anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando”*. Nella fattispecie il TAR ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 57 del d. lgs. n. 163/2006 nella *“stringente necessità di cedere le azioni ad Anas S.p.A., individuato quale unico possibile contraente, sulla base dell’interesse dei soci pubblici a: i) preservare la maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf sino all’eliminazione del vincolo statutario; ii) valorizzare al massimo le proprie partecipazioni oggetto di cessione; iii) rispettare il termine imposto dalla legge di stabilità 2014 per la dismissione delle partecipazioni; iv) preservare la concessione autostradale sottoscritta con Anas, condizionata – per espressa previsione di cui al punto 3.2 z1 della convenzione – al mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf”*. In sostanza è stato ravvisato che *“la clausola statutaria ha quindi giocato come fattore ostativo (...) alla celebrazione della gara aperta, atteso che, nella persistenza (...) del vincolo di maggioranza pubblica, è irrealistico pensare che investitori privati avrebbero potuto ambire all’acquisizione di quote in Sitaf”*.

Con lettera del 21 luglio 2015 ANAS, nel fornire un riepilogo dei crediti vantati verso i concessionari autostradali – tra i quali SITAF – in qualità di gestore dell’ex Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”) (soppresso dall’art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha chiesto ai Capi di Gabinetto del MEF e del MIT di essere autorizzata, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ad una cessione pro-soluto di tutti i crediti FCG in scadenza, a partire dal 2017, per smobilizzare l’ingente credito a lungo termine vantato nonché per agevolare la vendita del 51,092% del capitale di SITAF. Ciò in quanto, attraverso la cessione dei crediti pro-soluto si sarebbe annullato qualsiasi rischio di mancato incasso futuro per il FCG. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle richieste.

Con sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due giudizi promossi rispettivamente avverso le delibere del Comune e della Provincia di Torino), depositate il 7 giugno 2016 e successivamente notificate, il Consiglio di Stato ha riformato le decisioni del TAR Piemonte, sopra indicate, accogliendo gli appelli proposti dai soci di minoranza. Il Consiglio di Stato, sul presupposto che la Legge sarebbe preordinata alla tutela della concorrenza e del mercato, ha affermato l’illegittimità della procedura di dismissione delle azioni utilizzata dalla Provincia e dal Comune di Torino benché anche la procedura negoziata sia una valida procedura ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia l’art. 6 dello Statuto quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione devono considerarsi recessivi rispetto alla Legge che è finalizzata ad introdurre forme di privatizzazione sostanziale, con il passaggio del controllo di alcune imprese dalla mano pubblica a quella dei privati.

Comune e Città metropolitana hanno proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione avverso le succitate sentenze, ritenendo che le decisioni del Consiglio di Stato sopra richiamate siano da censurare per avere statuito che tanto l’art. 6 dello Statuto, quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione abbiano una natura sostanzialmente recessiva rispetto alla Legge.

Con appositi ricorsi ex artt. 112 e ss. c.p.a., proposti contro Comune e Città metropolitana di Torino

nonché nei confronti di ANAS e notificati alle parti tra la fine del mese di luglio ed agosto 2016, i Soci di Minoranza hanno richiesto l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato e la relativa udienza non è stata ancora fissata. Tanto Comune e Città metropolitana quanto ANAS si sono già costituite nel predetto giudizio con comparsa di costituzione formale e concorderanno la linea difensiva da tenere pur non condividendo le conclusioni delle sentenze del Consiglio di Stato sopra riportate.

La notifica del ricorso per l'ottemperanza comporta la necessità per la Città metropolitana di Torino, il Comune di Torino ed ANAS di svolgere le attività di esecuzione delle sentenze non passate in giudicato.

Al fine di cui sopra, e senza per questo prestare acquiescenza alle sentenze del Consiglio di Stato né rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti delle medesime, la Città metropolitana di Torino, FCT, nell'interesse del Comune di Torino, e ANAS ribadiscono l'interesse e la volontà di procedere alla dismissione dell'intero pacchetto di azioni SITAF operando congiuntamente anche al fine di conseguire il miglior vantaggio economico derivante dall'incasso del premio di maggioranza nell'ipotesi di vendita al mercato della partecipazione di maggioranza di diritto in SITAF e per questo convengono di procedere all'alienazione sul mercato dell'intero pacchetto azionario di loro spettanza con le modalità riportate nello schema di "Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016" tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A., il cui testo è allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, lo schema di “Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016” tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A., il cui testo è allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Sindaco metropolitano, o suo delegato, procederà a sottoscrivere l’ “Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016” tra ANAS S.p.A., Città metropolitana di Torino e Città di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.p.A., autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;

3) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti le ulteriori attuazioni della presente deliberazione;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

**ACCORDO PER
la Vendita di Quote Azionarie detenute in SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del
Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016.**

TRA

“1) ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003 (di seguito, “ANAS”), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Ing. Gianni Vittorio Armani, e

2) Città Metropolitana di Torino (di seguito per comodità “Provincia di Torino”)

3) Città di Torino e FCT Holding S.p.A.(di seguito anche “Comune di Torino”)

PREMESSO CHE

- A.** con “Atto Preliminare di Vendita di Quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.”, sottoscritto in data 14 novembre 2014 (di seguito il “Preliminare”), Provincia e Comune di Torino (quest’ultimo tramite FCT Holding S.r.l. ora S.p.A.) hanno convenuto la cessione ad ANAS delle azioni detenute e complessivamente rappresentative del 19,347% del capitale sociale di SITAF S.p.A. - Società Italiana Traforo del Fréjus (SITAF) – concessionaria della costruzione e dell’esercizio del Traforo del Fréjus e dell’autostrada A 32 (della Val Susa) da Torino (Rivoli) a Bardonecchia, come da Convenzione di concessione Unica del 22 dicembre 2009 (“Convenzione di Concessione”);
- B.** Comune e Provincia di Torino avevano deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute in SITAF pari, rispettivamente, al 10,653% e all’8,694% e la loro alienazione ad ANAS ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 29 della legge n. 244/2007, successivamente integrato dall’art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (di seguito la “Legge”). Dette norme, in sintesi, hanno stabilito il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- C.** le condizioni di finanza pubblica hanno imposto, in particolare, alla Provincia ed al Comune di Torino di dismettere le azioni di SITAF destinando i proventi relativi alla riduzione del loro indebitamento, come meglio indicato al punto f) delle premesse del Preliminare;
- D.** poiché la Legge prevedeva che la dismissione dovesse avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica, Provincia e Comune, tenuto conto del vincolo statutario che impone la partecipazione di maggioranza in capo a soci pubblici (cfr. art. 6 Statuto), hanno deliberato la vendita delle azioni all’unico “socio pubblico” non destinatario della Legge e cioè ad ANAS mediante procedura negoziata, che è una delle procedure ad evidenza pubblica;

- E.** l'interesse di Provincia e Comune di Torino a cedere le proprie partecipazioni ha indotto altresì a ricercare sinergie fra i soci pubblici, nell'ottica di conciliare l'interesse di una sollecita valorizzazione e monetizzazione delle azioni, con quello di evitare una cessione a valori inferiori a quelli di perizia ovvero a quelli altrimenti possibili in una congiuntura di mercato sfavorevole;
- F.** nel Preliminare le Parti hanno di conseguenza espressamente previsto che la cessione azionaria ad ANAS non avrebbe costituito una cessione fiduciaria quanto invece un primo atto di un modello procedimentale, finalizzato a salvaguardare al meglio le finalità pubbliche volte a realizzare un'ottimale valorizzazione delle quote azionarie. Ciò in quanto ANAS avrebbe proceduto alla vendita sul mercato del 51% solo dopo l'eliminazione di detto vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto nonché dalla Convenzione di Concessione (cfr. art. 3.2, punto z1) che era stato posto a garanzia dell'ingente credito vantato dall'Erario verso SITAF, pari a circa 1 miliardo di Euro;
- G.** in particolare, all'art. 2 del Preliminare è stato previsto, a favore di Provincia e Comune, la corresponsione di un prezzo per l'acquisto pari al valore di perizia delle azioni, nonché la corresponsione di un eventuale "secondo importo" da riconoscere sia nel caso di effettiva cessione sul mercato che nel caso di redazione di una seconda perizia qualora superiore al 5% del "primo importo" e per la parte eccedente tale quota percentuale;
- H.** con contratto di compravendita stipulato il 17 dicembre 2014, per atto del Notaio Paolo Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035), Provincia e FCT hanno ceduto le azioni rispettivamente detenute in SITAF ad ANAS, mediante girata dei relativi certificati azionari. La quota di partecipazione di ANAS al capitale sociale di SITAF è così aumentata dal 31,746% al 51,092%;
- I.** ai fini dell'avvio del processo di dismissione della partecipazione di maggioranza in SITAF, ed in esecuzione degli impegni assunti con il Preliminare, ANAS, con nota del 3 febbraio 2015, ha chiesto a SITAF di attivarsi presso il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"), ai fini della riformulazione della suddetta clausola 3.2, comma z1 della vigente Convenzione di Concessione, a fronte della previsione di adeguate garanzie a tutela del credito vantato dall'ex Fondo Centrale di Garanzia. Tale comunicazione è stata estesa, per conoscenza, alle competenti strutture del MIT nonché del Ministero dell'Economia e Finanze ("MEF");
- J.** le ragioni della vendita ad ANAS – contestate dai soci di minoranza di SITAF (ATIVA S.p.A., S.i.a.s. S.p.A., Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. di seguito "i Soci di Minoranza") che complessivamente detengono il restante 49% del capitale sociale – sono state sottoposte al vaglio di legittimità del TAR Piemonte che, nel 2015, si è pronunciato favorevolmente (dapprima in fase cautelare e poi nel merito) sulle delibere di dismissione delle partecipazioni assunte da Provincia e Comune di Torino. In particolare, il TAR ha ritenuto che *"il quadro normativo di riferimento (...) non pone limiti all'acquisto di partecipazioni pubbliche in Sitaf da parte di Anas, anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando"*. Nella fattispecie il TAR ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 57 del d. lgs. n. 163/2006 nella *"stringente necessità di cedere le azioni ad Anas S.p.A., individuato quale unico possibile contraente, sulla base dell'interesse dei soci pubblici a: i) preservare la maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf sino all'eliminazione del vincolo statutario; ii) valorizzare al massimo le proprie partecipazioni oggetto di cessione; iii) rispettare il termine imposto dalla legge di stabilità 2014 per la dismissione delle partecipazioni; iv) preservare la concessione autostradale sottoscritta con Anas, condizionata – per espressa*

previsione di cui al punto 3.2 z1 della convenzione – al mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf”. In sostanza è stato ravvisato che “la clausola statutaria ha quindi giocato come fattore ostativo (...) alla celebrazione della gara aperta, atteso che, nella persistenza (...) del vincolo di maggioranza pubblica, è irrealistico pensare che investitori privati avrebbero potuto ambire all’acquisizione di quote in Sitaf”;

- K.** con lettera del 21 luglio 2015 ANAS, nel fornire un riepilogo dei crediti vantati verso i concessionari autostradali – tra i quali SITAF – in qualità di gestore dell’ex Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”) (soppresso dall’art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha chiesto ai Capi di Gabinetto del MEF e del MIT di essere autorizzata, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ad una cessione pro-soluto di tutti i crediti FCG in scadenza, a partire dal 2017, per smobilizzare l’ingente credito a lungo termine vantato nonché per agevolare la vendita del 51,092% del capitale di SITAF. Ciò in quanto, attraverso la cessione dei crediti pro-soluto si sarebbe annullato qualsiasi rischio di mancato incasso futuro per il FCG;
- L.** ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle richieste indicate ai precedenti punti I e K;
- M.** con sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due giudizi promossi rispettivamente avverso le delibere del Comune e della Provincia di Torino), depositate il 7 giugno 2016 e successivamente notificate il Consiglio di Stato ha riformato le decisioni del TAR Piemonte, indicate al punto J, accogliendo gli appelli proposti dai soci di minoranza. Il Consiglio di Stato, sul presupposto che la Legge sarebbe preordinata alla tutela della concorrenza e del mercato, ha affermato l’illegittimità della procedura di dismissione delle azioni utilizzata dalla Provincia e dal Comune di Torino benché anche la procedura negoziata sia una valida procedura ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia l’art. 6 dello Statuto quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione devono considerarsi recessivi rispetto alla Legge che è finalizzata ad introdurre forme di privatizzazione sostanziale, con il passaggio del controllo di alcune imprese dalla mano pubblica a quella dei privati;
- N.** le Parti tutte hanno proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione avverso le succitate sentenze, ritenendo che le decisioni del Consiglio di Stato sopra richiamate siano da censurare per avere statuito che tanto l’art. 6 dello Statuto, quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione abbiano una natura sostanzialmente recessiva rispetto alla Legge;
- O.** con appositi ricorsi ex artt. 112 e ss. c.p.a., proposti contro Comune e Provincia di Torino nonché nei confronti di ANAS e notificati alle parti tra la fine del mese di luglio ed agosto 2016, i Soci di Minoranza hanno richiesto l’ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato e la relativa udienza non è stata ancora fissata. Tanto Comune e Provincia quanto ANAS si sono già costituite nel predetto giudizio con comparsa di costituzione formale e concorderanno la linea difensiva da tenere pur non condividendo le conclusioni delle sentenze del Consiglio di Stato sopra indicate al punto M;
- P.** la notifica del ricorso per l’ottemperanza comporta la necessità per la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed ANAS di svolgere le attività di esecuzione delle sentenze non passate in giudicato;
- Q.** con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” sono state dettate nuove disposizioni aventi ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il

mantenimento, la dismissione e più in generale la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;

R. al fine di cui al punto P, e senza per questo prestare acquiescenza alle sentenze del Consiglio di Stato né rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti delle medesime, la Provincia di Torino, FCT, nell'interesse del Comune di Torino, e Anas ribadiscono l'interesse e la volontà di procedere alla dismissione dell'intero pacchetto di azioni Sitaf operando congiuntamente anche al fine di conseguire il miglior vantaggio economico derivante dall'incasso del premio di maggioranza nell'ipotesi di vendita al mercato della partecipazione di maggioranza di diritto in Sitaf e per questo convengono di procedere all'alienazione sul mercato dell'intero pacchetto azionario di loro spettanza con le modalità di seguito precisate.

Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo (di seguito "Accordo").

ART. 2 OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo le Parti stabiliscono di dare avvio immediato al procedimento necessario per la vendita delle 6.437.637 azioni in SITAF, corrispondenti al 51,092% del capitale sociale di cui 4.000.000 (corrispondenti al 31,746% del capitale sociale) già appartenenti ad ANAS e 2.437.637 (corrispondenti al 19,347% del capitale sociale) acquisite con il contratto di compravendita indicato al punto H delle premesse (di cui 1.095.394 azioni dalla Provincia e 1.342.243 azioni da FCT Holding S.p.A.), nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. n. 175/2016 dai quali, ad oggi, non si può prescindere.

2.2 Allo scopo di avviare la procedura di cessione delle azioni nel rispetto delle vigenti norme di legge, ANAS si impegna, sin d'ora, ad avviare l'iter autorizzatorio contenuto nelle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed in ogni caso dalla normativa prevista per la dismissione delle partecipazioni azionarie dello stato e per i gestori di servizi di pubblica utilità.

2.3. A parziale modifica dell'art. 2 del Preliminare, le Parti stabiliscono di procedere alla vendita delle azioni detenute da ANAS in SITAF mediante bando di gara in base a quanto di seguito riportato:

(i) reiterare la richiesta di modifica dell'art. 3.2 z1 della Convenzione di Concessione e concordare con il MIT e con il MEF le garanzie, per la restituzione del debito di SITAF verso l'ex FCG, che dovrà prestare il nuovo acquirente nonché i requisiti dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura di vendita. Quanto alle suddette garanzie, le stesse dovranno essere indicate nel bando di gara. Resta inoltre inteso che il bando di gara dovrà prevedere la definizione, a cura dell'aggiudicatario della gara, della predetta modifica alla Convenzione di Concessione quale condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva se irrisolto nelle more della procedura di vendita.

(ii) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 10, 7 del d.lgs. n. 175/2016:

- individuare, attraverso idonea procedura, nel rispetto delle vigenti norme di legge, un Advisor per la predisposizione e gestione della vendita delle stesse azioni di ANAS in SITAF.

L'Advisor dovrà attenersi ai seguenti criteri minimi per la stesura della documentazione di gara:

- prezzo base non inferiore ad Euro 30,80 per azione ("Prezzo Base") salvo che lo stesso ritenga, attraverso una propria valutazione, di indicare un prezzo base superiore;
- facoltà, per i partecipanti alla gara, di presentare più offerte in aumento sul Prezzo Base di almeno euro 0,20 per ciascuna azione;
- requisiti minimi di ammissione alla gara come definiti dal MEF e dal MIT sulla base di quanto già previsto al punto i);
- presentazione, da parte dei concorrenti alla gara, di garanzia bancaria escutibile a prima richiesta per l'importo del corrispettivo corrispondente ad un quinto del Prezzo Base, che verrà trattenuta per tutti i partecipanti fino alla data dell'aggiudicazione definitiva. In tale data verranno svincolate tutte le garanzie prestate dai partecipanti non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta in conto prezzo la garanzia dell'aggiudicatario.

2.4 Ferma restando la titolarità di ANAS di tutte le azioni corrispondenti al 51,092% del capitale sociale di Sitaf, Comune, nell'interesse di FCT Holding S.p.A., e Provincia di Torino concordano con quanto sopra ed affidano ad ANAS il compito di procedere allo svolgimento delle suddette attività.

2.5 ANAS, si impegna a fornire compiuta informativa a Comune e Provincia di Torino in ordine allo svolgimento delle attività previste ai precedenti punti ogni trimestre.

2.6 Per l'attività di cui sopra ANAS non richiederà alcun compenso né rimborso né indennità né a FCT né a Città metropolitana.

Art.. 3 – VARIE

Le Parti richiamano e confermano, senza necessità di una loro riproduzione, le restanti disposizioni del Preliminare non travolte dalle sentenze del Consiglio di Stato. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al presente accordo ed il Preliminare prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

Qualora concordiate col contenuto di tale proposta di Accordo, Vi preghiamo di riprodurre il testo integrale su corrispondenza da siglare su ogni pagina e sottoscrivere in calce, in segno di incondizionata accettazione.